

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica

OBIETTIVI

La misura istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a 677.875.519,57 €, di cui:

- 250.207.123,57 € per le Regioni del centro-nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento).
- 427.668.396 € per le Regioni del mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Una quota pari al 25% delle risorse è destinata ai programmi proposti dal micro e piccole imprese.

BENEFICIARI

Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nel territorio nazionale, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera b) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato 1, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso. A tal fine, sono valorizzati, tra l'altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, i programmi volti:

a) alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2;

b) al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, con il conseguimento, attraverso le misure di cui all'allegato 3, di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda.

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche (secondo quanto previsto dall'allegato 4):

a) attività manifatturiere;

b) attività di servizi alle imprese.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

- a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
- b) essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
- c) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;
- d) rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni:
 - a. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500.000 € e non superiori a 3.000.000 € e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
 - b. nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto), spese ammissibili non inferiori complessivamente a 1.000.000 € e non superiori a 3.000.000 € e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
- e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardano:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);

d) acquisizione di certificazioni ambientali;

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;

h) conformi al principio DNSH.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica nei limiti del 3% dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento.

I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary frame work, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

In particolare:

a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;

b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;

c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto al comma 1 e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa ivi indicata, una maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5 punti percentuali.

L'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato dal soggetto gestore a conclusione del programma di investimento sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.

CUMULABILITÀ

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework.

TEMPISTICHE – ISTRUTTORIA

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

1. compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 04/05/2022.
2. presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18/05/2022.

Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette

risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori previsti negli allegati.